



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

***“DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI
E FUSIONI DI COMUNI”***

(G. U. 7 APRILE 2014, N. 81)

(in vigore dall'8 aprile 2014)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 12/2014

In termini generali, nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione, la legge in esame:

- istituisce le **città metropolitane** (Città metropolitana di Roma Capitale e altre nove Città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria), con natura di enti territoriali di area vasta, destinati a subentrare alle province omonime e a svolgere le funzioni fondamentali delle Province, le funzioni specifiche delle Città metropolitane secondo il rinnovato assetto delineato dalla L. 56/2014 e le ulteriori funzioni attribuite dallo Stato e dalle Regioni in base alle rispettive competenze;
- detta una disciplina sul sistema elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni delle **Province**, destinate a trasformarsi in enti territoriali di area vasta, di secondo livello, i cui organi sono eletti non dai cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri dei comuni del territorio. Quanto alle funzioni, la legge individua le funzioni fondamentali delle province e demanda ad un accordo in sede di conferenza unificata il riordino delle restanti funzioni. Uno status particolare è riconosciuto sotto un duplice profilo alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri: titolarità di funzioni ulteriori e possibilità di ottenere dalle Regioni il riconoscimento di un'autonomia speciale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, Cost.;
- detta nuove norme in materia di **unioni e fusioni di Comuni**.

Ambito di applicazione. Per quanto attiene alle città metropolitane, i principi della legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti. Le disposizioni sulla nuova configurazione delle Province non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

Entrata in vigore. Fatta salva l'entrata in vigore della legge in data 8 aprile 2014 (come disposto dal comma 151 dell'articolo unico):

- le città metropolitane (ad eccezione della Provincia di Reggio Calabria per la quale è prevista la scadenza naturale), sono costituite alla data di entrata in vigore della legge e subentrano alle province omonime il 1 gennaio 2015. Nelle more del subentro, il Presidente e la Giunta provinciale restano in carica per l'ordinaria amministrazione, nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali e per gli atti urgenti e improrogabili;
- le nuove disposizioni sulle province si applicano alla scadenza naturale delle stesse, secondo i criteri fissati dalla legge 56/2014 e sulla base degli accordi e delle intese da perfezionare in sede di Conferenza unificata per l'individuazione delle funzioni oggetto di riordino e dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative che devono essere trasferite agli enti subentranti.

Poiché l'intera disciplina della legge è contenuta in un unico articolo suddiviso in 151 commi, allo scopo di permettere una lettura sistematica delle norme, di seguito si riportano le disposizioni di interesse in riferimento ai singoli commi.

ARTICOLO 1	
FUNZIONI DELLE CITTÀ METROPOLITANE	Nell'ambito dell'elenco delle funzioni fondamentali proprie, la legge riconosce alle città metropolitane la possibilità di esercitare altresì, d'intesa con i comuni interessati, la funzione di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante (Comma 44, lett. c), secondo periodo).
	Alle città metropolitane è inoltre riconosciuta la funzione inerente la gestione dell'edilizia scolastica (Commi 44 e 85, lett. e).
FUNZIONI DELLE PROVINCE	Anche le province possono altresì, d'intesa con i comuni e in aggiunta alle funzioni fondamentali proprie e a quelle conferite sulla base degli accordi di riordino, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante (Comma 88).
	Tra le funzioni fondamentali delle Province figura quella inerente la gestione dell'edilizia scolastica (Comma 85, lett. e).
AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI E DELLE CAMERE DI COMMERCIO	Le disposizioni della legge in esame non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Comma 148).